



INFORMAZIONI

00198 - Via V. Bellini 10
Tel.: 06/8412316 - 8543837 - Fax: 06/8412310
E – Mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.agidae.it

Anno VI

Settembre 2000 - N. 4

REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI DISABILI¹

E' stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri, il 4 agosto u.s., il Regolamento attuativo della L. n. 68/99 sulle assunzioni obbligatorie di persone disabili.

Sostanzialmente il testo regolamentare ripropone in dettaglio le norme della legge, soffermandosi, però, in interpretazioni e precisazioni di grande importanza pratica per i Gestori.

Per esigenze di chiarezza e semplificazione si è preferito pubblicare solo la parte che interessa la tipologia delle nostre Istituzioni, eliminando il resto.

Gli aspetti che vanno opportunamente sottolineati sembrano essere:

- 1) *per gli Enti ed Associazioni di arte e cultura e per gli Istituti scolastici religiosi la quota di riserva si calcola solo sul personale tecnico – esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, comma 6). Non va, di conseguenza, considerato né il personale direttivo, né il personale docente, né il personale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi, far riferimento al personale inquadrato contrattualmente nei livelli II, III e IV, con l'esclusione del personale docente ed educativo in essi previsto (cfr. art. 26 del CCNL);*
- 2) *non sono considerate “nuove assunzioni” quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto;*
- 3) *sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, interinale oppure destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1); non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;*
- 4) *l'assunzione part – time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” a prescindere dall'orario concordato (art. 3, comma 5);*
- 5) *gli Istituti che operano in regime di “convenzione” con gli Enti pubblici nel settore socio – sanitario o anche scolastico, devono ottenere la “certificazione di ottemperanza” agli obblighi sulle assunzioni obbligatorie, pena l'esclusione dalla convenzione e la relativa perdita dei contributi (art. 17 della legge). Tale certificazione viene rilasciata alle sedi legali (art. 8, comma 5).*

F. Ciccimarra

ARTICOLO 1

(Soggetti iscritti negli elenchi)

1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari. Omissis.

ARTICOLO 2

(Obbligo di riserva)

1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente

¹ Approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2000. Il relativo DPR è in attesa di registrazione alla Corte dei Conti.

occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 68, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.

2. **I datori di lavoro privati** che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, **occupano da 15 a 35 dipendenti**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.

3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999.

4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.

5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.

6. **Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola**, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, **sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.**

ARTICOLO 3

(Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni)

1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura **pari o superiore al sessanta per cento**, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. **Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.**

3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L'accertamento della compatibilità delle mansioni è svolto dalle Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, con le modalità ivi previste.

4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono **un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento** o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, recante "Modificazioni al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici" con contratto a tempo parziale, **possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto.**

6. Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.

7. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

ARTICOLO 4

(Sospensione degli obblighi)

1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68.

3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

ARTICOLO 5

(Compensazioni territoriali)

1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale.
2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, **in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda** e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende accolta.
3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.
4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.

ARTICOLO 6

(Modalità di assunzioni obbligatorie)

1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.
 2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in servizio una unità lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unità mancante è assunta con richiesta nominativa.
- Omissis.

ARTICOLO 7

(Avviamento)

1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione. Omissis.

5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro, convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento.

8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo. Omissis.

ARTICOLO 8

(Sistema sanzionatorio)

1. L'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della Direzione provinciale di cui al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale".
3. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.
4. La sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.
5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonché l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.

ARTICOLO 9

(Graduatorie)

1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Omissis.

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote

obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68.

ARTICOLO 12

(Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 6 della citata legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.

2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato. Omissis.

LA CONVENZIONE ASSICURATIVA "AGIDAE-CATTOLICA"

Il 17 luglio u.s. la Società Cattolica di Assicurazione comunicava in via ultimativa la sua decisione di non volere più intrattenere rapporti di collaborazione con la Società di brokeraggio JANUA CAER SPA (Marco Conte), oggi Consulente dell'AGIDAE e di centinaia di Istituti religiosi e di altre Organizzazioni Centrali di Enti Ecclesiastici (CISM, USMI, CEI, ecc.).

Tale decisione rende di fatto inattuabile il diritto degli Istituti di avere un proprio consulente di fiducia dal momento che il broker/consulente per poter svolgere adeguatamente il proprio mandato non può non intrattenere rapporti collaborativi con le Compagnie di assicurazioni, per esigenze di documentazione, adempimenti amministrativi, economici, ecc..

La decisione della Cattolica, assunta unilateralmente, obbligherebbe di fatto l'AGIDAE e gli Istituti a cambiare il proprio Consulente. Tutto ciò risulta inaccettabile dal punto di vista dei principi.

Sulla vicenda abbiamo avuto modo, negli ultimi mesi, di riflettere a lungo, in diversi modi e circostanze, anche con diversi interlocutori, non esclusi funzionari e Dirigenti della Cattolica, pur di scongiurare la rottura di un rapporto convenzionale che dura da oltre venti anni. Purtroppo, è mancata qualsiasi disponibilità della Compagnia di assicurazioni a raggiungere questo obiettivo. Riteniamo che la controversia amministrativa, sussistente tra la Compagnia e la sua Agenzia di Genova Centro, che, a quanto sembra, ha determinato la decisione della Cattolica, debba restare una "questione privata" tra le parti interessate, inidonea comunque ad interferire nei rapporti istituzionali tra l'AGIDAE, gli Istituti e la Compagnia assicurativa.

Questa stessa linea di valutazione è stata condivisa, in un incontro informale ed informativo avvenuto il 30/6 u.s. tra diversi Responsabili di Enti ed Organizzazioni (AGIDAE, CISM, FACI, Congregazione Salesiana, ecc) che con la Società Cattolica intrattengono rapporti di collaborazione e/o di convenzione. In tale occasione si è convenuto su due principi, peraltro già previsti dalla legge n. 792/84:

- che sia rispettato il diritto di ciascun Ente di far gestire le proprie polizze assicurative da una struttura di brokeraggio, liberamente scelta;
- che sia assicurata la volontà della Compagnia di riconoscere il ruolo dei brokers, regolarmente iscritti all'Albo, scelti dagli enti, sottoscrivendo con essi un accordo economico gestionale che consenta la piena operatività della loro attività di brokeraggio.

Il Consiglio di Presidenza dell'AGIDAE, allo scopo di offrire ufficialmente agli Istituti associati un orientamento chiaro da assumere, ha deciso, il 30.7. u.s., di non derogare ai principi suesposti, anche alla luce della vigente Convenzione con la Cattolica, che prevede in maniera esplicita il diritto degli Istituti di avvalersi di un Consulente di propria fiducia, e contestualmente l'obbligo della Compagnia di consentire al consulente/broker l'agevole espletamento del suo mandato.

E' di tutta evidenza, perciò, che la decisione della Cattolica di interrompere i rapporti con il Consulente/broker JANUA CAER, negandogli la possibilità di esercitare il mandato ricevuto dagli Istituti, rappresenti in concreto anche una lesione del diritto degli Associati. Ciò non può essere accettato.

L'AGIDAE SI IMPEGNA IN TEMPI BREVI A DARE UNA RISPOSTA DIVERSA E PIU' EFFICACE AI PROBLEMI ASSICURATIVI DEGLI ASSOCIATI.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
P. Francesco Ciccimarra